

STATUTO

CAPO I ORIGINE, SCOPO E DENOMINAZIONE DELLA CONFRATERNITA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Bracciano l'Associazione Ente del Terzo settore denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BRACCIANO - ODV" con sede in Bracciano (Roma).

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Bracciano è una Associazione di Confratelli (ovvero Confraternita) avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo nella tradizione della Chiesa Cattolica. Venera come suo protettore particolare San Sebastiano Martire, patrono della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e patrono di Bracciano.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Bracciano è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche. La Confraternita è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Diocesi di Civita Castellana ai sensi canonici 298-311 "Norme comuni" e canonici 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso, dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità, in particolare l'assistenza e dell'accompagnamento, con mezzi motorizzati idonei allo scopo di persone disabili o comunque non autosufficienti, compresi pazienti emodializzati, pazienti affetti da sindrome laterale amiotrofica, sindrome di Down, da morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson, e tutte le patologie debilitanti in genere;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di

prevenzione;

d) sensibilizzazione alla donazione di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

z) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee

indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

La Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico.

Articolo 8 – Stemma

Lo stemma della Misericordia di Bracciano è costituito da uno scudo bipartito: nella parte superiore reca lo stemma della Confederazione Nazionale, ovvero al centro v'è una croce latina rossa con ai lati le lettere gotiche F e M in giallo su fondo blu; nella parte inferiore reca lo stemma della città di Bracciano, su fondo bianco anziché blu (allegato 1). Ad esso si accompagna l'uso del logo operativo o "marchio d'azione" comune a tutte le Misericordie d'Italia (allegato 2).

Articolo 9 – Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Le norme circa l'utilizzo della veste sono trattate dal Regolamento Generale. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. La Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi comunitari e di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Iddio te ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

La Confraternita può costituire gruppi operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.



CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Requisiti di appartenenza

Per essere iscritti alla Confraternita, in qualunque categoria, sono necessari i seguenti requisiti:

- a) condividere i valori professati dalla Chiesa Cattolica e non essere iscritti ad associazioni di qualsiasi genere in contrasto coi principi cristiani;
- b) essere di incensurata condotta e di specchiata moralità;
- c) aver compiuto il 18° anno di età.

Articolo 16 – Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea, secondo i diritti della rispettiva categoria;
- b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, secondo i diritti della rispettiva categoria;
- c) esaminare i libri sociali;
- d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) frequentare i locali dell'associazione;
- f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Articolo 17 – Iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre presentare domanda al Magistrato, che, nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

Articolo 18 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- a) per dimissioni;
- b) ove venga in qualunque momento a mancare uno dei requisiti di cui al precedente art. 15;
- c) qualora l'iscritto, nonostante venga fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella grave violazione dei doveri di associato;
- d) qualora l'iscritto permanga in stato di morosità delle quote annuali da oltre due anni e dopo che sia rimasto vano un invito raccomandato a saldare le quote arretrate.

Articolo 19 – Perdita di diritti

La perdita della qualità di Iscritto implica la perdita di ogni diritto verso la Confraternita. L'iscritto potrà presentare nuova domanda ai sensi dell'art. 17.

Articolo 20 – Suddivisione degli iscritti

Gli iscritti alla Confraternita si suddividono in:

- a) Confratelli effettivi;
- b) Confratelli buonavoglia;
- c) Confratelli in soprannumero.

Articolo 21 – Aspiranti

Gli Aspiranti sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato, che prevede un percorso formativo delineato dal Regolamento Generale, ha la durata di un anno al termine del quale gli Aspiranti passano alla categoria dei

Confratelli effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio può essere spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato, secondo le norme del Regolamento Generale. Gli Aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

Articolo 22 – Confratelli effettivi

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, acquisendo il diritto di elezione dopo sei mesi d'iscrizione alla Confraternita

Articolo 23 – Confratelli buonavoglia

I Confratelli buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite dal Magistrato per tale categoria. I Confratelli buonavoglia godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, acquisendo il diritto di elezione dopo sei mesi d'iscrizione alla Confraternita.

Articolo 24 – Confratelli in soprannumero

Tra i Soprannumero passano automaticamente – salvo espressa volontà di dimissione dalla Confraternita – i Confratelli effettivi che abbiano compiuto 75 anni di età.

Su delibera del Magistrato, passano a tale categoria anche i Confratelli effettivi che non abbiano partecipato nel corso di un biennio ad almeno dodici servizi di carità.

A essi si aggiungono coloro che sono inseriti nella Confraternita dal Magistrato a titolo onorifico.

I Confratelli in soprannumero godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo. Analogamente alle categorie di cui agli artt. 22 e 23, sono richiesti sei mesi d'iscrizione alla Confraternita per il godimento del diritto d'elezione.

Articolo 25 – Attività di volontariato di non iscritti alla Confraternita

La Confraternita, nello spirito di non discriminazione e di integrazione, può consentire lo svolgimento delle attività di volontariato a non Confratelli, ossia non soci, con le modalità previste dal Regolamento Generale. I volontari non iscritti alla Confraternita saranno "fuoriruolo" e potranno svolgere servizi di carità. Anche coloro che intendono iscriversi come confratelli, qualora siano inseriti in attività di servizio già come aspiranti, saranno transitoriamente tra i volontari "fuoriruolo".

I volontari che all'entrata in vigore del presente Statuto rientrano nelle fattispecie dell'art. 18 possono prestare servizio come "fuoriruolo".

Articolo 26 – Ammissione di iscritti appartenenti ad altre Confraternite

La Confraternita, nello spirito di fraternità nei confronti delle altre Confraternite di Misericordia, consente l'ammissione tra i propri iscritti di un Confratello appartenente ad altra Confraternita di Misericordia.



CAPO III DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 27 - Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 29 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Isritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio dei Conservatori, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 30 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Governatore;
- d) Il Collegio dei Conservatori;
- e) Il Collegio dei Sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 31 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli, ciascuno vi prende parte secondo il suo ruolo, ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 32 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 33 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Conservatori o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 32.

Articolo 34 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare

all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 35 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 51.

Articolo 36 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio dei Conservatori ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.53;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 37 – Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto o la vendita o la permuta o il comodato di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 42;
- c) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- d) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- e) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre

Don Roberto

all'approvazione dell'Assemblea;

g) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

h) prende in via d'urgenza i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

i) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

l) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

m) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

n) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

q) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

r) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 38 – Composizione

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato anche il Correttore con diritto di voto consultivo, come disposto dall'art. 47.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno sei mesi dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Conservatori o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto stabilito dall'articolo 2382 del Codice Civile riguardo le cause di incompatibilità e decadenza.

Articolo 39 – Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio

dei Conservatori con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore mediante relativa lettera inviata agli interessati anche solo in formato elettronico e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di necessità ed urgenza per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato con qualsiasi modalità favorisca la tempestiva comunicazione agli interessati. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. In caso di necessità l'adunanza potrà svolgersi come riunione da remoto adattando a tale modalità le norme previste per la riunione in presenza.

Articolo 40 - - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 41 - - Il Vicegovernatore

Il Vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 42 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 40. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria che richiede anche competenze di natura procedurale e giuridica, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 43- L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 44 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 45 - Il Collegio dei Conservatori

Il Collegio dei Conservatori è composto dal Correttore, che ne è *ex officio* il Presidente, e da altri due membri eletti dall'Assemblea tra tutti i Confratelli su proposta del Magistrato.

Il Collegio dei Conservatori:

- a) vigila sul decoro e buon andamento della Confraternita e sull'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e sulla fedeltà ai principi costitutivi;
- b) emette il proprio parere vincolante sui Regolamenti nuovi e su tutte le riforme che si volessero introdurre nell'Ordinamento della Confraternita;
- c) interpreta le norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato;
- e) decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del Magistrato e risolve le questioni sottopostegli dal Magistrato stesso;
- f) può assistere alle riunioni del Magistrato;
- g) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione; l'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 53;
- h) tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 46 - Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e

le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio attività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 47 – Il Correttore

Il Correttore (o Assistente ecclesiastico) è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore è Confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea. Partecipa altresì alle adunanze del Magistrato con diritto di voto consultivo.

Articolo 48 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) accogliere le candidature dei Confratelli e redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 11 a 15 Confratelli, in proporzione al numero degli eleggibili;
- c) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- d) accertare la regolarità delle deleghe;
- e) curare le operazioni di voto e redigere il verbale delle operazioni stesse.

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione saranno annullate.

Articolo 49 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati

nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 50 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 51 – Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 37 punto n), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è sottoposta al Collegio dei Conservatori che emette parere e che la ritrasmette al Magistrato per ulteriore valutazione. Il Magistrato dovrà sottoporre poi la stessa mozione, allegando il verbale della valutazione dei Conservatori, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il relativo parere. Dopo aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 52 – Regolamento generale e Regolamento operativo

Su proposta del Magistrato l'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale. Il Regolamento operativo per le attività socio-sanitarie è emesso dal Magistrato previa approvazione del Direttore sanitario.

Articolo 53 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi di cui all'art. 45, comma 2, lett. h), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Conservatori o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.



Articolo 54 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 55 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 53. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 56 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Scena

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57 - Disposizioni transitorie

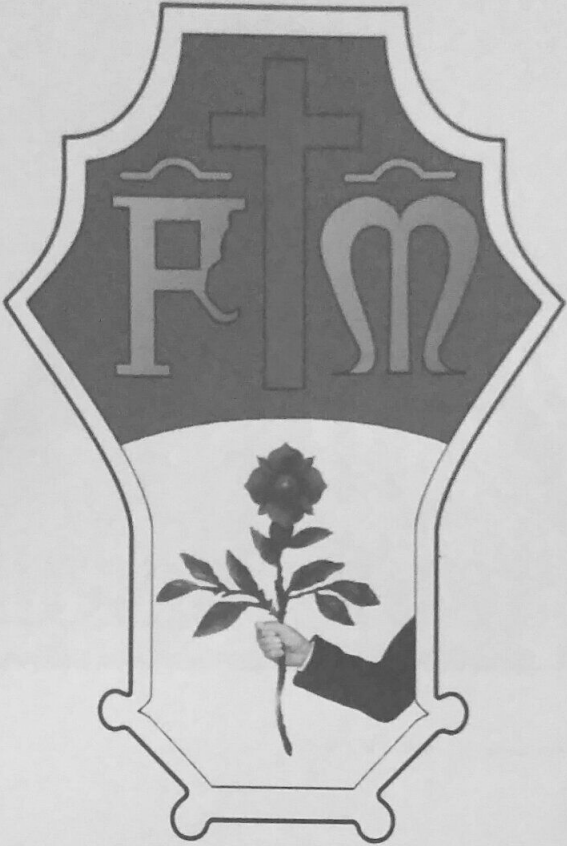
Tutti gli statuti, regolamenti, deliberazioni magistrali, precedenti alla data del presente nuovo Statuto, in contrasto col medesimo, s'intendono abrogati alla data del presente atto.

Le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in seguito ad osservazioni e rilievi da parte degli organismi pubblici deputati al controllo del presente statuto, saranno apportate direttamente dal Magistrato, tramite il legale rappresentante.

Articolo 58 - Disposizioni finali

Per le materie non contemplate nel presente statuto in riferimento al Codice del Terzo Settore, che costituisce normativa speciale: si osservano le normative del D.Lgs. 117/2017 e del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ALLEGATO 1



Don. Roberto



Ch. P. P.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Civitavecchia

N. 1019

Serie 3

Data 25/5/2024

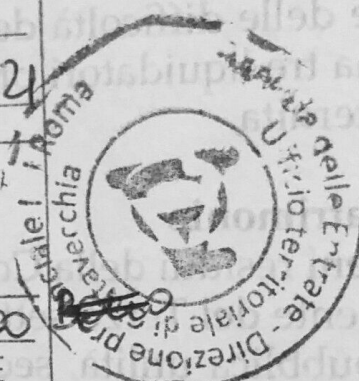
REGISTRATO
CON EURO
932,00

caus. + int. di cui € 32,00

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE (*)

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO VI

Disposizioni transitorie
regolamenti, deliberazioni magistrali precedenti alla data del present
in contrasto col medesimo, s'intendono abrogati alla data del present
obblighi che si dovessero rendere necessarie in seguito ad osservazioni
e degli organismi pubblici deputati al controllo del presente statuto
ate direttamente dal Magistrato, tramite il legale rappresentante